

Scissione mediante scorporo. Il decreto legislativo correttivo modifica taluni articoli del codice civile

Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 interviene in modo puntuale sul codice civile, con una serie di correzioni/integrazioni che incidono sulla disciplina delle operazioni straordinarie (in particolare, sulla scissione mediante scorporo) e su profili di coordinamento sistematico.

Principali novità civilistiche (focus operativo)

1) Art. 2506.1 c.c. – Scissione mediante scorporo

Consolidamento/precisazione della fattispecie: nella scissione mediante scorporo le partecipazioni delle beneficiarie sono attribuite alla società scissa (e non ai soci), con implicazioni in termini di assetto proprietario e governance post-operazione.

2) Art. 2506-bis c.c. – Contenuto del progetto (versione “semplificata”)

Adeguamento della disciplina per rendere più lineare l'applicazione delle semplificazioni documentali anche nelle operazioni strutturate come scorporo, con effetti su tempi e set documentale (progetto/relazioni/allegati).

3) Art. 2506-ter c.c. – Disciplina degli adempimenti e recesso nello scorporo

Intervento rilevante sul comma sostituito: nella scissione mediante scorporo, il socio della scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il recesso ex artt. 2473 e 2502 c.c.

Tema che impatta direttamente su strutturazione dell'operazione, gestione delle minoranze e disclosure pre-delibera.

4) Art. 2369 c.c. e nuovo art. 2510-bis c.c. – Coordinamenti su trasferimento sede/trasformazione

Ritocchi di coordinamento tra disciplina assembleare e fattispecie con profili transfrontalieri, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e chiarire il perimetro applicativo (soprattutto per operazioni "in uscita").